

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 6**

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**FRANCESCO TABLADINI**

**per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1), 81 e 341 del codice penale  
(oltraggio a pubblico ufficiale)**

**Trasmessa dalla Pretura Circondariale di Milano**

**il 30 novembre 1996**

---

*Pretura Circondariale di Milano*  
*Sezione II<sup>a</sup> Penale*

Milano, 26 novembre 1996

Visti gli atti del procedimento penale n. 4394/96 R.G. PD a carico di Ramorino Alessandro, Nember Giancarlo, Brunelli Stefano, Damiani Giuseppina e Tabladini Francesco, quest'ultimo membro del Senato della Repubblica, nei confronti dei quali è stato emesso decreto di citazione a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano in data 8 giugno 1994, in ordine al seguente reato: Articoli 110-112 n. 1, 81 e 341 c.p. perchè, in concorso con Ramorino Alessandro, Nember Giancarlo, Brunelli Stefano e Damiani Giuseppina, mediante la formazione di scritte di contenuto oltraggioso, apposte su edifici del centro cittadino, in zona contigua alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e segnatamente «I ladri assolvono i ladri» (via Vittorio Emanuele, edificio destinato alla sede della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Brescia), «Lisciotto picciotto» (Corso Cavour 26), «Lisciotto amico dei ladri» (via San Martino della Battaglia n. 11), «Lisciotto amico dei ladri, Di Martino vai a casa» (via Moretto 61/F), «Lisciotto Di Martino tornate al paesino» (via Cavallotti 42), scritte dirette alle parti lese, offendeva l'onore ed il prestigio dei magistrati Lisciotto Francesco e Di Martino Anna, in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e presso il Tribunale di Brescia, a causa delle loro funzioni e precisamente per avere archiviato il procedimento relativo alla costruzione dell'immobile denominato «Cristal Palace».

Con l'aggravante di avere commesso il fatto nel numero di cinque persone.

In Brescia fra il 6 ed il 7 marzo 1993.

Competenza ai sensi dell'articolo 11 codice di procedura penale.

Rilevato che alle udienze del 15 ottobre 1996 e del 26 novembre 1996 il difensore del senatore Tabladini Francesco e degli altri imputati ha eccepito l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nei confronti del senatore Tabladini, sia con riferimento alla norma Costituzionale prima della modifica posta in essere con la legge 29 ottobre 1993 n. 3, sia avuto riguardo all'articolo 68 della Costituzione novellata ed ha pertanto richiesto l'assoluzione di tutti gli imputati ai sensi degli articoli 68 della Costituzione e 129 del codice di procedura penale, essendosi il Senato espresso negando l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Tabladini, in data 23 settembre 1993, ed in subordine, qualora il Pretore ritenesse applicabile la nuova normativa

costituzionale ed i decreti legge di attuazione (l'ultimo risale al 23 ottobre 1995 n. 555) la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione;

rilevato inoltre che il P.M., ha richiesto al Pretore che, qualora non ritenga applicabile l'articolo 68 della Costituzione nei confronti del senatore Tabladini, sollevi conflitto di attribuzione, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale;

osserva

Il G.I.P. presso la Pretura di Milano in data 18 ottobre 1993 pronunciava nei confronti del senatore Tabladini Francesco decreto di archiviazione, avendo il Senato della Repubblica negata l'autorizzazione a procedere in relazione al reato per cui è processo.

Poichè con legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3 è stato modificato l'articolo 68 della Costituzione per cui, al fine dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un componente del Parlamento, non è più necessaria l'autorizzazione espressa del ramo di appartenenza del soggetto che deve assumere la qualità di indagato, il G.I.P., in accoglimento della richiesta del P.M., autorizzava la riapertura delle indagini in relazione ai fatti addebitati al senatore Tabladini e agli altri coimputati e da ciò il rinvio a giudizio di cui al presente procedimento.

Premesso quanto sopra, ritiene questo Pretore che legittimamente il G.I.P. abbia autorizzato la riapertura delle indagini sul presupposto dell'intervenuta modificazione dell'articolo 68 della Costituzione che non richiede più l'autorizzazione a procedere per la sottoposizione a procedimento penale di un membro del Parlamento accusato di reato.

Il legislatore, al fine di dare attuazione alla norma costituzionale, ha proceduto all'emanazione di decreti-legge più volte reiterati sino all'ultimo datato 23 ottobre 1996 n. 555 al quale occorre fare riferimento per individuare la normativa applicabile nel caso di specie, trattandosi di disciplina avente carattere processuale (quella riguardante la procedibilità) per la quale vige il principio *tempus regit actum*.

Individuato pertanto il quadro normativo sotto il profilo di natura strettamente processuale, occorre ora stabilire se sia o meno accoglibile l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati e concernente l'applicabilità al caso in esame dell'articolo 68 1° comma della Costituzione.

Al riguardo ritiene questo Pretore di dover disattendere la sollevata eccezione.

L'articolo 68 1° comma della Costituzione prevede infatti una figura di immunità personale *sui generis* avvicinata alla condizione di non punibilità, operante nei confronti del parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale norma deve essere letta alla luce della tipizzazione effettuata dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555, che al primo comma estende la garanzia costituzionale al compimento di qualsiasi atto parlamentare, men-

tre al terzo comma prevede la copertura dell'insindacabilità anche per le attività esterne qualificate come attività divulgative connesse a quelle specificate al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, pur se svolte fuori dal Parlamento.

Nel caso concreto al senatore Tabladini sono addebitati, in ipotesi accusatoria, fatti specifici (il concorso dello stesso nell'effettuazione di scritte oltraggiose su muri della città di Brescia) che non rientrano, a giudizio di questo pretore, nell'ambito di operatività del predetto articolo 2 comma 1.

Si tratta invece di verificare se l'attività, alla quale in ipotesi abbia concorso il senatore Tabladini, rientri nella clausola generale di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto citato. Ritiene questo Pretore che, al fine di evitare un'interpretazione di questa norma elusiva dell'articolo 68 1° comma della Costituzione, qualsiasi attività diversa da atti parlamentari tipici possa rientrare nell'area dell'insindacabilità alle seguenti condizioni:

1) che si tratti di condotta tenuta al di fuori del Parlamento, connessa all'attività Parlamentare, in quanto proiezione esterna di qualsivoglia iniziativa, posta in essere dalle assemblee parlamentari, o dalle commissioni;

2) che si tratti di condotta finalizzata alla divulgazione di tali iniziative con l'utilizzo di qualsiasi mezzo lecito di comunicazione del pensiero (stampa, televisione, comizi e quant'altro).

Nel caso di specie non paiono ravvisabili nessuna delle due condizioni prospettate, in quanto sotto il profilo del contenuto delle scritte, non si vede a quale attività parlamentare esse possano essere anche lontanamente ricondotte, senza che la suddetta conclusione possa ritenersi smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa di Tabladini, con l'intento di addebitare i profili offensivi delle scritte in questione non già ai Giudici, ma agli stessi politici che a quell'epoca propugnavano un provvedimento legislativo di depenalizzazione del reato di illecito finanziamento dei partiti.

Tale profilo appare infatti appartenere al merito della vicenda per cui è processo e che di conseguenza potrà essere oggetto di una compiuta valutazione solo all'esito del procedimento penale, non risultando evidente allo stato la prova della circostanza difensiva dedotta e sopra sunteggiata.

Quanto poi al profilo delle modalità espressive del pensiero tradotto nelle scritte di cui all'imputazione ed addebitate secondo la prospettazione accusatoria, anche al Senatore Tabladini, si ritiene che la condotta contestata di apporre scritte sui muri, così come enunciato nell'imputazione, sia un comportamento che non può essere qualificato come un lecito mezzo di comunicazione del pensiero se solo si tiene conto che detto comportamento, per giurisprudenza costante (si veda per tutte Cass. 14 gennaio 1972 n. 20, imputato Cattocetti in Cass. pen. Mass. ann. 1974, 482) configura le ipotesi

delittuose di cui agli articoli 639 codice penale, perseguibile a querela di parte e 663 codice penale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che debba essere rigettata l'istanza del P.M. di immediata rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per sollevare conflitto di attribuzione, essendo tale evenienza subordinata alla previa deliberazione della Camera di appartenenza sull'operatività dell'articolo 68 1° comma della Costituzione.

Del resto non è consentito introdurre deroga alcuna all'*iter* procedimentale sopra delineato e seguito da questo Pretore, dovendosi avere riguardo alla disciplina procedimentale attualmente vigente ed introdotta dal più volte richiamato decreto n. 555. Sotto tale profilo non può essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui il diniego di autorizzazione a procedere già pronunciato dal Senato sotto il vigore dell'articolo 68 formulazione *ante* legge costituzionale n.3 del 1993, terrebbe il luogo di una deliberazione del Senato, prevista dall'articolo 2 comma 4 del decreto-legge n. 555 del 1996, ostativa al prosieguo del procedimento.

Ribadisce invece questo Pretore che ai sensi della più volte richiamata normativa di cui al decreto-legge n. 555, debba essere investito della questione circa l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68 1° comma della Costituzione il ramo del Parlamento (Senato) a cui appartiene l'imputato Tabladini per le competenti determinazioni.

Per tali ragioni vanno respinte le richieste del P.M. e della difesa degli imputati e conseguentemente deve disporsi, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del decreto-legge n. 555 del 1996 la sospensione del presente procedimento nonchè, ai sensi del comma 4° della citata norma, la trasmissione al Senato di copia degli atti del procedimento.

P.Q.M.

Visti gli articoli 2 - comma 4 e 5 - e 4 del decreto-legge n. 555 del 1996

Respinge

l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 1° comma della Costituzione

Dispone

trasmettersi copia degli atti del presente procedimento al Senato della Repubblica al quale apparteneva Tabladini al momento del fatto.

Dispone

la sospensione del presente procedimento fino alla deliberazione della Camera predetta e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della stessa.

Manda

la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Pretore  
(*F.to* Dr.ssa Cornelia Martini)







